

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'I.S.E.E.**

**AI FINI DELL'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI O SERVIZI SOCIALI
COMUNALI AGEVOLATI
IN GESTIONE ASSOCIATA**

AMBITO DI TIRANO

AI SENSI DEL D.P.C.M. 05.12.2013, N. 159 e s.m.i.

Approvato con deliberazione Giunta Esecutiva

TITOLO I - PREMESSA

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambiti di applicazione
- Art. 3- Destinatari degli interventi
- Art. 4- Lista d'attesa- Ulteriori requisiti per l'accesso
- Art. 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi socio-assistenziali
- Articolo 6- Cessazione presa in carico

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA.....

- Art. 7 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi.....
- Art. 8 - Legenda
- Art. 9 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE.....

TITOLO III - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI.....

- Art. 10 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino.....
- Art. 11- Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze
- Art. 12 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria.....
- Art. 13 - Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici per prestazioni sociosanitarie
- Art. 14- Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto.....
- Art. 15 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
- Art. 16 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità
- Art. 17 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica.....
- Art. 18 - ISEE corrente
- Art. 19 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione.....
- Art. 20 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

TITOLO IV - CONTROLLI SULLE DSU.....

- Art. 21 - Premesse.....
- Art. 22 - Oggetto dei controlli dell'Ente
- Art. 23 - Tipologia e metodologia dei controlli
- Art. 24 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo.....
- Art. 25 - Esiti dei controlli
- Art. 26 - Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate.....
- Art. 27 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
- Art. 28 - Norme transitorie
- Art. 29 - Norme finali

Allegato 1

Prestazioni e Servizi agevolati in gestione associata

Allegato 2

Procedura rilascio dichiarazione abbandono, dichiarazione di estraneità, relativa modulistica e dichiarazione contributi

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dai 12 Comuni (Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio Tegliò, Tirano, Tovo San Agata, Villa di Tirano, Vervio) dell'Ambito di Tirano in gestione associata (di seguito indicato Ambito di Tirano) tramite l'Ufficio di Piano gestito dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano, in qualità di Ente capofila dell'Ambito di Tirano;
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto 363 del 29/12/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e s.m.i.;
3. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare o di norma dell'Ambito di Tirano, relativa ad agevolazioni economiche e/o di integrazione rette che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni e i servizi sociali dell'Ambito di Tirano non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'Ambito di Tirano non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Possono beneficiare dei contributi e delle agevolazioni tariffarie solo i cittadini residenti in uno dei 12 Comuni dell'Ambito di Tirano che rivolgono istanza al segretariato sociale o ai Servizi Sociali; i minori sono da considerarsi residenti se conviventi con un genitore residente o tutore residenti in uno dei 12 Comuni dell'Ambito di Tirano, tenuto quindi alla presentazione dell'attestazione ISEE
2. Le prestazioni e servizi sociali dell'Ambito di Tirano di cui al comma 1 sono individuate, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono esplicitate nell'elenco riportato nell'allegato 1 del presente regolamento, che è da considerarsi non esaustivo e soggetto a possibili modifiche annuali in base a quanto disposto dall'Assemblea dei Sindaci, pubblicizzate attraverso avvisi e riportate nella carta dei servizi sociali dell'ambito pubblicata sul sito dell'Ente capofila.
3. L'Ambito di Tirano alla data di approvazione del presente Regolamento - fornisce gratuitamente alcune prestazioni così definite nell'allegato 1 del presente regolamento – ricomprese nel decreto 8 marzo 2013 (prestazioni condizionate all'ISEE): per detta tipologia di servizi l'Ambito si riserva sin d'ora la facoltà di prevedere una verifica della situazione economica del richiedente, secondo i criteri stabiliti con D.p.c.m. 159/2013, in fase di presentazione della domanda di attivazione del servizio, al fine di definire le eventuali contribuzioni e/o tariffe da applicare successivamente.

Art 3- Destinatari degli interventi

- 1 Possono accedere alla rete degli interventi e dei servizi in ambito sociale, ai sensi dell' art. 6 LR 3/2008,i cittadini residenti nei 12 Comuni dell'Ambito di Tirano;
- 2 Accedono prioritariamente alla rete degli interventi e dei servizi in ambito sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali dei minori.

Art. 4- Lista d'attesa- Ulteriori requisiti per l'accesso

1 Le prestazioni oggetto del presente atto sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possano essere soddisfatte.

2 Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- _ Rischio sociale elevato;
- _ Assenza di rete familiare ed amicale;
- _ Famiglie monogenitoriali;
- _ Situazione di effettiva precarietà economica;
- _ Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- _ Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

3 Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

4 L'Assemblea dei Sindaci ha facoltà di prevedere, accanto all'ISEE e agli indicatori di priorità sopra indicati, ulteriori elementi al fine di individuare priorità nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate o la riduzione della contribuzione a carico dell'utenza. Tale previsione verrà dettagliatamente specificata nei regolamenti dei singoli servizi.

Art. 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi socio-assistenziali

1 L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire:

- su richiesta del soggetto interessato;
- su segnalazione di altri servizi coinvolti;
- su disposizione dell'autorità giudiziaria;
- da parte di altri soggetti diversamente qualificati, purché delegati dall'interessato.

2 È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

3 Il Servizio Sociale, qualora la richiesta di attivazione del servizio provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.

4 Il richiedente che vuole usufruire di prestazione agevolata dovrà essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, redatta conformemente alla normativa vigente.

5 Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

6 L'ammissione alla rete degli interventi in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

7 L'ammissione alla rete degli interventi può essere subordinata alla stesura di un progetto individualizzato condiviso e sottoscritto dalle parti, salvo in presenza di provvedimenti e misure che rendano indifferibile l'intervento.

8. Con provvedimento e/o comunicazione finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio o intervento. Detto provvedimento e/o comunicazione finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la quota di compartecipazione del richiedente o l'entità del contributo erogato.

10 Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 90 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso completa di allegati, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti, dovuti a eventuali richieste di integrazione di documentazione alla domanda o all'emergere di aspetti significativi al fine della rivalutazione del bisogno durante l'istruttoria dell'assistente sociale.

9 Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il Servizio Sociale sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, riservandosi solo successivamente il completamento dell'istruttoria amministrativa.

Articolo 6- Cessazione presa in carico

Il Servizio Sociale determina la cessazione della presa in carico delle persone e/o del nucleo familiare beneficiario di interventi e servizi socio assistenziali a seguito di:

- _ raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- _ interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- _ trasferimento della residenza;
- _ decesso del beneficiario (nel caso l'intervento sia riferito ad un nucleo familiare, l'intervento stesso potrà proseguire previo aggiornamento del progetto e delle quote di compartecipazione alla spesa).

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 7- Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione, l’Ufficio di Piano, previa formale comunicazione:

si riserva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;

nei casi di eventuali servizi gestiti direttamente, previa formale messa in mora, l’U.D.P. agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Art. 8 – Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

◆ I.S.E.: l’indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;

◆ I.S.E.E.: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;

◆ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;

◆ Nucleo familiare: il nucleo definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;

◆ Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;

◆ “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

◆ “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

◆ “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni/ voucher spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- ◆ I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- ◆ I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- ◆ I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
- ◆ Quota minima/base: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- ◆ Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Art. 9 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE

1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente. Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS). Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, definito dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.

La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

La legge e gli altri atti normativi dello Stato stabiliscono le modalità per la presentazione della DSU ed i criteri per il calcolo dell'ISEE.

La persona interessata alla fruizione di un servizio o di una prestazione deve presentare all'Ufficio competente apposito modulo di richiesta della presentazione stessa.

Alla richiesta deve allegare:

-La Dichiarazione sostitutiva unica

-copia dell'attestazione ISEE rilasciata dall'Inps, (non appena in suo possesso).

TITOLO III - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 10 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

I destinatari di interventi di integrazione sociale sono chiamati a contribuire alle prestazioni ad essi erogate in proporzione alla loro capacità reddituale secondo le norme stabilite dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Tirano. L'amministrazione per motivate esigenze può derogare da detto criterio, in casi particolari, quando lo stesso sia impeditivo di una reale integrazione.

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta –come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, l'Ambito di Tirano definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Tirano provvede alla definizione delle modalità di contribuzione alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio dell'ambito di Tirano;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.
- d) la contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
- e) la modalità di contribuzione, secondo le seguenti modalità:

per fasce differenziate delle quote di compartecipazione;

ovvero secondo il metodo della progressione lineare in questo caso struttura della contribuzione verrà definita secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. UTENTE} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

f) Le soglie di accesso e di compartecipazione alla spesa per le prestazioni agevolate, vengono definite in base ai principi di equità e proporzionalità, tenendo in considerazione gli indici di povertà calcolati dall'Istat.

g) Eventuali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari verranno individuati tenendo conto delle disposizioni regionali e delle attribuzioni specificatamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari.

3. L'Assemblea dei Sindaci, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, può prevedere annualmente un aggiornamento delle modalità di contribuzione e delle soglie di accesso e di compartecipazione alla spesa che verranno comunicate ai cittadini.

4. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

5. Le quote di compartecipazione o le agevolazioni dei servizi sono comunicate ai cittadini dal segretariato sociale e dall'assistente sociale di riferimento al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa e verranno pubblicate sul sito dell'ente.

Nei casi previsti, in base alle norme di assegnazione delle agevolazioni legate all'Isee, l'Assistente Sociale svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà, al fine di accertare le reali necessità e ne redige dettagliata relazione al fine di determinare quanto meglio possibile i bisogni del richiedente ed il progetto personalizzato di intervento;

6. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi previa autorizzazione dell'Assemblea dei Sindaci o del Comitato politico ristretto con provvedimento del dirigente/responsabile dell'Ufficio di Piano, per le situazioni di particolare

gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

7. Nel caso di indifferibilità e urgenza di interventi a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore ai sensi dell'art. 6 LR 3/2008;

Art. 11 - Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).

2. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere presentati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel IV Titolo del presente regolamento.

3. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE attraverso richiesta ai CAF che richiedono l'autorizzazione al rilascio all'utente interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola direttamente al dichiarante nell'interesse del medesimo.

Art. 12 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria

1. Le persone disabili maggiorenni coniugate possono presentare dichiarazione unica con un nucleo familiare ristretto composto esclusivamente dalla persona con disabilità, dal coniuge dai figli minorenni e dai figli maggiorenni se a carico, escludendo altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Se non coniugato il nucleo ristretto è composto solo dalla persona con disabilità.

2. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano le seguenti regole di calcolo diverse:

a) non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;

b) si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013;

b.1. la componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;

b.2. quando risulti accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la 1° richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

¹ quali per esempio il decesso del coniuge, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale.

Art. 13 - Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici per prestazioni sociosanitarie

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a), del D.P.C.M. 159/2013 la retta per il ricovero residenziale non può essere sottratta nel caso la prestazione richiesta sia il ricovero medesimo, dovendo in tale caso l'ISEE servire proprio a determinare l'importo del contributo.

Art. 14 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate non rientranti nelle prestazioni socio sanitarie e quelle strumentali ed accessorie alla loro fruizione, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Art. 15 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE, tranne che ricorra uno dei seguenti casi:

- a) il genitore non convivente risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore non convivente risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici da parte del genitore non convivente destinato al mantenimento dei figli;
- d) a carico del genitore non convivente sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2. Nei casi al comma 1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

Art. 16 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

1. I procedimenti regolati dal presente articolo, secondo la procedura e la modulistica inerente l'allegato 2 al presente regolamento sono relativi all'accertamento amministrativo da parte dell'ufficio competente del Comune o Ufficio di Piano delle seguenti fattispecie:

- a) abbandono del coniuge ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

2. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a) il/la coniuge che intenda far valere la situazione di "abbandono", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza/ambito, diretta ad **accertare lo stato di abbandono dell'altro/a coniuge**. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (**da allegare obbligatoriamente**), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
- Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri territorialmente competente di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge
- Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.

A seguito di istruttoria e relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza/ambito, certifica l'eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di 60 giorni.

Ferma restando la possibilità di una segnalazione da parte sei Servizi Sociali all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza/ambito, comunica, entro il termine massimo di 60 giorni l'impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.

3. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera b) **il figlio che intenda far valere la situazione di "estranità"**, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza/ambito, diretta ad **accertare lo stato di "estranità" nei confronti del/dei genitori**. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, **(da allegare obbligatoriamente)**, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale
- Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i
- Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio
- Altra documentazione probatoria.

3.1 Nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza/ambito, a seguito di adeguata istruttoria e relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni

- a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità

Ferma restando la possibilità di una segnalazione da parte sei Servizi Sociali all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

3.2 Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, avvalendosi della collaborazione degli operatori del Comune di residenza (anagrafe, polizia locale, servizi alla persona) e di altri servizi, che provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità, L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dall'istanza formale delle persone interessate, a seguito di adeguata istruttoria e relazione dell'Assistente Sociale incaricato con la dichiarazione da parte il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza/ambito:

- della sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero
- della impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Ferma restando la possibilità da parte sei Servizi Sociali di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

4. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera c) il genitore che intenda far valere la situazione di “**estraneità**”, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza/ambito, diretta ad accertare lo stato di “**estraneità**” **nei confronti del/dei minore/i**. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio(**da allegare obbligatoriamente**), redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, la non reperibilità dell’altro genitore ovvero la presenza di genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati e l’assenza di incontri tra genitore e minore (**da allegare obbligatoriamente**), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell’articolo 570 del Codice penale
- Altra documentazione probatoria.

4.1 Nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza/ambito, a seguito di adeguata istruttoria e relazione dell’Assistente Sociale di riferimento, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni ovvero entro il termine previsto dagli specifici regolamenti del Comune dalla presentazione della istanza,

- a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- ad esplicitare l’impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità

Ferma restando la possibilità di una segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/i minore/i.

4.2 Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza/ambito, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali (anagrafe, polizia locale, servizi alla persona) e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell’accertamento delle condizioni di estraneità. L’istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dall’istanza formale delle persone interessate, a seguito di adeguata istruttoria e relazione dell’Assistente Sociale incaricato con la dichiarazione da parte il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza/ambito:

- sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero
- impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Ferma restando la possibilità di una segnalazione da parte sei Servizi Sociali all’Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/i minore/i.

Gli atti del Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza/ambito, saranno definiti positivamente e nei tempi previsti dalla legge 241/1990 e s.m.i. solo nel caso in cui dall’esame della documentazione prodotta, dagli eventuali accertamenti effettuati e dalla relazione dell’Assistente Sociale di riferimento dovesse emergere la inconfutabilità della situazione di estraneità.

5. Gli atti dirigenziali di stato di abbandono o estraneità verranno elaborati, entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, solo ed esclusivamente se, dagli accertamenti effettuati, le prove saranno inconfutabili. La dichiarazione dirigenziale di stato di abbandono o estraneità è rilasciata a seguito di Determinazione Dirigenziale/Responsabile del Servizio ed ha durata di un anno.

6. Gli atti dirigenziali di cui al presente articolo vengono accettati dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

7. Gli atti di accertamento dello stato di abbandono o estraneità mantengono la loro efficacia sino al 15 gennaio dell’anno successivo alla loro presentazione (data di validità delle D.S.U.).

Art. 17 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., l'utente dovrà corrispondere la quota di compartecipazione massima prevista per ogni servizio.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione non essendo considerata ammissibile, salvo l'integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta degli uffici interessati entro i termini indicati.

Art. 18 - ISEE corrente

1. Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi, quale la perdita del posto di lavoro, viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.
2. L'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.
3. La DSU per il calcolo dell'ISEE corrente può essere presentata dal dichiarante della DSU in corso di validità che si richiede di aggiornare o dal componente del nucleo per il quale è intervenuta una variazione della situazione lavorativa.
4. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni fatto salvo quanto stabilito all'art.19 comma 4 del presente regolamento.

Art. 19 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. La DSU in fase di attivazione del servizio ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo: solo per le agevolazioni tariffarie riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi 0-3 anni l'attestazione avrà validità per l'intero anno scolastico o anno educativo cui si riferisce la richiesta d'iscrizione;
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione dell'Ufficio di Piano per specifici servizi.
3. Sino al 31 marzo di ogni anno sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse sia per consentire lo svolgimento degli adempimenti amministrativi sia per consentire all'utente la valutazione sul mantenimento del servizio. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione e sarà applicato la quota di compartecipazione massima prevista per ogni servizio.
4. Le attestazioni I.S.E.E. corrente, rilasciate secondo modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, fino

al massimo della scadenza naturale dell'attestazione Isee come definito all'art.18 comma 1 del presente regolamento.

3. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:

a. per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;

b. per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni per integrazione rette ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente.

Art. 20 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa;

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora l'ufficio di Piano richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata e l'utente non proceda a presentare la nuova attestazione ISEE entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sarà applicata la quota di compartecipazione massima prevista per ogni servizio.

TITOLO IV - CONTROLLI SULLE DSU

Art. 21 – Premesse

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

2. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.

4. Gli uffici erogatori eseguono i controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, secondo quanto indicati nei successivi articoli.

Art. 22 - Oggetto dei controlli dell'Ente

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. I controlli dei Comuni e dell'Ente capofila hanno per oggetto le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.

I controlli delle agevolazioni per prestazioni effettuate in forma associata si basano su attività di collaborazione tra Comuni e Ente capofila.

Art. 23 - Tipologia e metodologia dei controlli

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:

- tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
- conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
- proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
- acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

2. Controllo preventivo va inteso nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento:

- l'assistente sociale che svolge l'indagine conoscitiva socio-economica del singolo e/o del nucleo familiare in difficoltà segnala al dichiarante, eventuali discrepanze tra l'Isee presentato e la prestazione richiesta e tra le rilevazioni effettuate e l'ISEE presentato dall'utente.
- l'operatore del segretariato sociale del Comune di residenza rileva eventuali discrepanze tra l'Isee presentato e quello specifico per la prestazione richiesta e eventuali anomalie nella composizione del nucleo familiare ai fini ISEE;
- l'amministrativo dell'ufficio di piano rileva eventuali discrepanze tra l'Isee presentato e la prestazione richiesta.

3. L'ufficio che attiva i controlli, ne dà comunicazione al/agli interessati/o tramite lettera di avvio del procedimento, acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso richiesta ai CAF che richiedono l'autorizzazione al rilascio all'utente.

4. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente Titolo sulle DSC e DSAN possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

5. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'Ufficio di Piano o dei Comuni di residenza (verifica dell'autocertificazione dello stato di famiglia-catasto, dichiarazione redditi patrimoniali);
- b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale di residenza.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza.

6. Il controllo a campione, ai sensi degli artt.71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, viene effettuato successivamente all'erogazione del beneficio su un numero determinato di dichiarazioni, in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati, individuate mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, tale percentuale viene ridotta al 5% oltre le 30 domande ed al 3% oltre le 100 domande.

Per le prestazioni sociali agevolate che prevedono agevolazioni economiche e contributi articolati su una molteplicità di fasce, il campione verrà estratto secondo criteri selettivi che prevedono il peso doppio all'interno del campione alle attestazioni ISEE della fascia tariffaria più bassa e quelle con valore prossimo al limite ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata.

7. In applicazione di quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione eseguirà tutti i controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali.

L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione precedente o mediante la richiesta ai Comuni di residenza, la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante e avvalendosi della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della Polizia Locale e della Guardia di Finanza su liste di beneficiari.

b. la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;

c. la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio d'ambito i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.

E' escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

Art. 24 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento del controllo resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
2. Qualora le D.S.U. ISEE e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, derivanti in maniera palese da errore scusabile, l'Ufficio competente dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi può richiedere a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova dichiarazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.
3. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:
 - l'evidenza dell'errore;
 - la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
4. Quando non sussista coincidenza tra dichiarante la D.S.U. ISEE e colui che presenta l'istanza per ottenere la prestazione agevolata, nel caso sia attivato il procedimento di controllo nei confronti il dichiarante la D.S.U. ISEE, verrà data informazione anche all'istante. L'esito del procedimento di controllo ha effetti sul procedimento principale relativo alla prestazione sociale agevolata richiesta.
5. In caso di attivazione del procedimento di controllo sulle istanze e sulle D.S.U. ISEE per veridicità o congruità viene garantito il contraddittorio con l'interessato. Qualora si rilevino difformità, lo stesso viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità rilevate.
6. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445

del 28.12.2000. Nell'inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, dovrà essere indicata espressamente la notizia criminis ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del DPCM ISEE, dovrà comunicare all'INPS eventuali dichiarazioni mendaci e potrà inviare all'Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari per gli accertamenti di competenza.

8. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta in sede di controllo ovvero la incompleta o inadeguata documentazione trasmessa comporterà il diniego o la revoca dell'agevolazione richiesta e l'applicazione la quota di compartecipazione massima prevista per ogni servizio
9. In caso di controllo di tipo successivo verrà applicata una sanzione ai sensi del comma 3, art. 38, L. 122 del 30.07.2010 e s.m.i, fatta salva la possibilità di segnalazione alla competente Procura della Repubblica.
10. Per definire la misura va fatto ricorso alle disposizioni recate dall'art. 11 legge n. 689/81 "Modifiche al sistema penale" che indica gli elementi di valutazione per la determinazione del quantum, che si osservano "in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito". Così viene disposto che occorre avere riguardo "alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche", considerata, comunque, la facoltà del pagamento in misura ridotta (un terzo del massimo o se più favorevole il doppio del minimo edittale) prevista dal successivo art. 16 della L. 689/81.
11. Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il dirigente del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il dirigente del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il dirigente del settore trasmetterà gli atti all'Ufficio competente dell'Ente che avvierà azione legale nelle sedi opportune.

Art. 25 - Esiti dei controlli

1. Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale/ ambito. Qualora l'attività di controllo svolta dai Comuni o dall'Ente capofila, in collaborazione con gli uffici comunali (anagrafe, tributi, polizia locale, catasto), determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni agli altri uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
2. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 art 10 bis. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
3. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 26 - Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale e dell'Ente capofila si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
3. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio qualora non ne abbiano più diritto ed applicheranno eventuali conguagli e le sanzioni del caso previste all'art.24 del presente regolamento.

Art. 27 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio di Piano, Servizi Sociali e dal Comune di residenza, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente presso l'ufficio di Piano, Servizi Sociali e dal Comune di residenza e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
6. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 28 - Norme transitorie

1. I criteri del presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerare sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni. E' infatti necessario verificare gli effetti reali che l'adozione del nuovo ISEE produrrà sia nelle eventuali selezioni dei richiedenti le prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. In esito a tali effetti, a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, sarà possibile eseguire eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.
2. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico; le agevolazioni concesse per gli altri servizi e prestazioni, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il termine indicato all'art.19.3

Art. 29 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione;

2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.
3. Le disposizioni di legge, integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione, emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.
4. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
5. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

